

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1215

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(DINI)

di concerto col **Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica**

(CIAMPI)

col **Ministro della difesa**

(ANDREATTA)

e col **Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

(BERSANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 AGOSTO 1996

Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'intesa riguardante
la cooperazione per i materiali della difesa e supporto
logistico tra il Ministero della difesa della Repubblica italia-
na e il Dipartimento della difesa dell'Australia, fatto a Roma
il 27 aprile 1995

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	4
Disegno di legge	»	6
Testo del <i>Memorandum</i> d'intesa	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il *Memorandum* d'intesa sulla cooperazione nel campo dei materiali di difesa e supporto logistico, con durata a tempo indeterminato, concluso tra il Ministero della difesa italiano e il Dipartimento australiano della difesa, è stato firmato a Roma il 27 aprile del 1995.

Tale strumento normativo nasce dalla volontà di entrambe le Parti contraenti di aumentare il potenziale delle rispettive forze di difesa e le industrie ad esse collegate. Ciò attraverso l'individuazione e la definizione di programmi di collaborazione per la produzione e manutenzione di equipaggiamenti per la difesa di entrambi i Paesi, promuovendo al contempo la ricerca, lo sviluppo e lo scambio delle reciproche tecnologie.

Il *Memorandum* in dettaglio prevede, nel campo della cooperazione bilaterale per i materiali di difesa:

l'individuazione dei requisiti comuni operativi e tecnici, lo scambio di informazioni e materiale fra le Parti;

la promozione commerciale, estendendo la presenza comune in Paesi terzi di concerto individuati e in accordo sulle procedure per il controllo e l'esportazione dei materiali di difesa;

la realizzazione e la regolamentazione del supporto logistico, cioè degli articoli e dei servizi forniti dalle forze militari nell'espletamento di missioni e compiti. Ta-

le forma di cooperazione prevede aiuto reciproco in circostanze contingenti o di emergenza per il proseguimento di obiettivi comuni, l'efficienza degli articoli e dei servizi, ad uso esclusivo delle Parti;

il trasferimento delle reciproche tecnologie;

lo scambio di informazioni, avendo cura di proteggere il materiale classificato.

L'attuazione del *Memorandum* avverrà attraverso la creazione di un Comitato misto.

Tale Comitato si riunirà ogni anno, alternativamente nei due Paesi, sotto la Presidenza del Capo della delegazione della Nazione ospitante e avrà anche lo scopo di promuovere ed agevolare ogni forma di collaborazione anche attraverso la costituzione, se del caso, di Gruppi di lavoro composti da funzionari dei rispettivi Paesi o anche da rappresentanti di enti o industrie, secondo le diverse necessità.

Inoltre le Parti si impegnano a pubblicizzare, presso le proprie ditte interessate, il contenuto del presente *memorandum*.

Per la soluzione delle controversie è, infine, previsto che il Comitato misto provveda, attraverso consultazioni, alla composizione delle medesime, le quali, in ogni caso, non verranno risolte da terzi o da tribunali arbitrali.

RELAZIONE TECNICA

L'unica disposizione del «*Memorandum d'intesa*» tra l'Italia e la Australia in materia di cooperazione per i materiali di difesa e supporto logistico, la cui applicazine comporta un onere per il bilancio dello Stato, è l'articolo 16, che prevede la partecipazione al Comitato misto, incaricato dell'esame dei programmi operativi, che si riunirà alternativamente in Australia e in Italia.

Nell'ipotesi dell'invio di quattro funzionari a Canberra, con una permanenza di quattro giorni in detta città, la relativa spesa è così quantificabile:

Spese di missione:

pernottamento (lire 180.000 al giorno x 4 persone x 4 giorni)	L.	2.880.000
diaria giornaliera per ciascun funzionario \$ USA 86, al cambio di lire 1.650 = lire 142.000, cui si aggiungono lire 43.000, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo complessivo di lire 185.000 viene ridotto di lire 47.000 corrispondente ad 1/3 della diaria (lire 138.000 x 4 persone x 4 giorni)	»	2.208.000

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Canberra (lire 7.250.000 x 4 persone = lire 29.000.000 + lire 1.450.000 quale maggiorazione del 5 per cento)	»	30.450.000
		<hr/>
Totale onere (art. 16)	L.	35.538.000
		<hr/> <hr/>

Pertanto, l'onere a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dal 1996 e per ciascuno dei bienni successivi, ammonta a lire 35.538.000, in cifra tonda lire 36.000.000.

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

Peraltro, nessuna maggiore spesa deriva dalla applicazione delle altre norme che potrebbero venire in considerazione sotto tale profilo.

In particolare, tenuto conto della esperienza verificatasi in analoghi accordi già in vigore, si precisa che:

l'eventuale cessione di materiali ritenuti necessari per favorire la cooperazione bilaterale (articolo 4, paragrafo *d*), nonché la possibilità di realizzare il supporto logistico (articolo 7) avverranno esclusivamente previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente;

l'eventuale richiesta di addestramento e formazione del personale da impiegare nel supporto logistico (articolo 7) potrà essere accolta soltanto in relazione alla disponibilità dei posti prevista nei relativi corsi e previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese interessato;

al fine di incentivare la cooperazione nei settori della ricerca, sviluppo e produzione, approvvigionamento e manutenzione dei materiali di difesa, viene chiesto un impegno congiunto da parte delle industrie ed enti governativi interessati (articolo 5, paragrafi *a, b, c*); tali attività sono svolte nei limiti delle risorse disponibili previste dalla normativa nazionale (articolo 3) e non richiedono spese aggiuntive;

la possibilità di istituire Gruppi di lavoro (articolo 18) riveste carattere eventuale e non necessita di alcuna quantificazione di spesa in quanto l'esame di specifiche proposte sarà assicurato dal personale tecnico in servizio presso il Ministero della difesa che opera nel territorio nazionale e che viene finanziato con gli ordinari stanziamenti di bilancio di detto Dicastero.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il *Memorandum* d'intesa riguardante la cooperazione per i materiali della difesa e supporto logistico tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Dipartimento della difesa dell'Australia, fatto a Roma il 27 aprile 1995.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al *Memorandum* di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 24 del *Memorandum* stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dalla presente legge nel triennio 1996 e 1998, valutato in lire 36 milioni annue per ciascuno degli anni 1996 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

MEMORANDUM D'INTESA RIGUARDANTE
LA COOPERAZIONE PER I MATERIALI DELLA DIFESA

E

SUPPORTO LOGISTICO

TRA

IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL DIPARTIMENTO DELLA DIFESA DELL'AUSTRALIA

Il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e il Dipartimento della Difesa dell'Australia (d'ora in avanti denominati "le Parti"):

- considerando i vantaggi, per ciascun Paese, nello sviluppo congiunto della cooperazione per i materiali di Difesa;
 - desiderando trarre il massimo beneficio dalle loro capacità tecnologiche e industriali e promuoveré la cooperazione fra le loro industrie della Difesa;
 - riconoscendo il mutuo interesse a potenziare le capacità industriali partecipando congiuntamente alla ricerca, sviluppo, produzione e vendita sul mercato di equipaggiamenti di difesa;
 - desiderando aumentare le forniture e il supporto delle forze di Difesa di ciascun Paese;
 - prendendo atto del Memorandum d'Intesa fra il Ministero della Difesa italiano e il Dipartimento della Difesa australiano per la fornitura di Servizi Governativi di controllo Qualità firmato il 18 luglio 1989;
- prendendo atto dell'Accordo fra Italia e Australia per la Protezione Reciproca delle Informazioni Classificate di interesse per la Difesa, firmato il 2 settembre 1982, e
- prendendo atto del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dell'Australia riguardante le compensazioni sugli acquisti di materiali della Difesa, firmato il 31 ottobre 1980;

hanno raggiunto le seguenti intese:

SCOPO

1. Le Parti, facendo quanto in loro potere, promuoveranno la cooperazione fra l'Italia e l'Australia conformemente alle condizioni di questo Memorandum d'Intesa ("questo Memorandum") e qualsiasi Annesso relativo.
2. Nell'obiettivo di aumentare il potenziale delle loro forze di difesa e delle industrie a queste collegate, entrambe le Parti mireranno, attraverso una efficiente utilizzazione delle risorse, a:
 - a. incentivare, in cooperazione, la ricerca, lo sviluppo, la produzione, l'approvvigionamento e il supporto logistico; e
 - b. cooperare nelle gare di approvvigionamento di materiali per la Difesa, su una base reciprocamente definita, per soddisfare i requisiti di Paesi terzi.

3. Le Parti attueranno la cooperazione prevista da questo Memorandum o le predisposizioni per la sua concretizzazione in accordo con le leggi, i regolamenti, le politiche nazionali, gli impegni internazionali assunti dalle Parti e nei limiti delle risorse disponibili.

COOPERAZIONE BILATERALE PER I MATERIALI DI DIFESA

4. Nel rispetto del paragrafo 3, le Parti incoraggeranno la cooperazione bilaterale per i materiali di Difesa tramite:
- l'individuazione di comuni requisiti operativi e tecnici, la formulazione di proposte di cooperazione nella ricerca, sviluppo, produzione, approvvigionamento e manutenzione per l'intera vita operativa dei materiali, al fine di soddisfare, all'insorgere, detti requisiti;
 - l'incoraggiare l'approvvigionamento o co-produzione del materiale a livello di contraente principale o sub-contraente dell'altro Paese;
 - la promozione della cooperazione fra le industrie di ciascun Paese e, se il caso lo richiede, fra industria ed enti governativi, pur riconoscendo che la responsabilità primaria dell'identificazione delle opportunità commerciali è delle industrie interessate; e
 - lo scambio, se il caso lo richiede, delle informazioni e dei materiali che possono essere necessari per incoraggiare la cooperazione bilaterale, e lo sviluppo di accordi in base ai quali si possano effettuare tali scambi.

PROMOZIONE COMMERCIALE

5. Le Parti hanno un interesse comune a promuovere congiuntamente sui mercati di Paesi Terzi da loro determinati, specifici materiali di difesa. Di conseguenza, le stesse, in consultazione con l'industria e in conformità con il paragrafo 3:
- si scambieranno informazioni riguardo ai mercati di Paesi Terzi;
 - agevoleranno le attività di promozione sui mercati di Paesi Terzi congiuntamente specificati da parte loro o dalle loro rispettive industrie della difesa; e
 - illustreranno, quando necessario, le rispettive politiche e relativi procedimenti amministrativi per il controllo dell'esportazione di materiali.

SUPPORTO LOGISTICO

6. Ai fini dei paragrafi 7 e 8, saranno valide le seguenti definizioni:

- a. "supporto logistico" sono gli articoli e servizi forniti alle forze militari nell'espletamento di missioni e compiti;
- b. "articoli e servizi" comprendono qualsiasi arma, sistema d'arma o munizionamento e macchinari, strumenti, equipaggiamenti, inclusi quelli per uso medico o dentistico o altri articoli; qualunque vettovaglia, carburante, olio, lubrificanti o altri materiali di consumo; qualsiasi tipo di collaudo, ispezione, riparazione, manutenzione, immagazzinamento, trasporto, addestramento, o altro servizio; qualunque assistenza medica, dentistica, tecnica o di altro tipo; qualunque informazione registrata o non registrata; programmi, banche dati o moduli sorgente e codici d'oggetto per computer di qualsiasi tipo; e qualsiasi parte o componente di quanto sopra.

7. Le Parti sono interessate a realizzare un supporto logistico reciprocamente soddisfacente. Di conseguenza, ciascuna, in osservanza al paragrafo 3:

a. fornirà supporto logistico all'altra Parte quando:

I) le proprie forze di difesa siano schierate insieme a quelle dell'altra Parte in circostanze contingenti o d'emergenza per il perseguimento di obiettivi comuni; e

II) elementi delle proprie forze di difesa necessitino di supporto logistico quando siano nel territorio e nelle acque territoriali dell'altro Paese.

b. assicurerà il supporto logistico per consentire ad una Parte di tenere efficienti i materiali e servizi per la difesa acquistati dall'altra Parte per tutta la loro vita operativa;

c. quando una Parte riceve supporto da una fonte commerciale nel territorio dell'altra Parte, quest'ultima farà tutto il possibile per facilitare la fornitura di tale supporto logistico per il funzionamento e la manutenzione dei materiali e dei servizi per la difesa durante l'intera vita operativa di tali materiali e servizi.

8. Gli articoli e servizi forniti a seguito di questo Memorandum o qualsiasi Annesso a questo Memorandum non saranno usati per fini diversi da quelli contemplati e non verranno forniti a terzi, se non dopo aver ottenuto il preventivo assenso scritto dalla Parte fornitrice.

TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA

9. Le Parti riconoscono l'importanza del trasferimento di tecnologia fra i loro Paesi. Le stesse, faciliteranno lo scambio e trasferimento di tecnologia a fini di reciproco vantaggio in osservanza del paragrafo 3 (in particolare, i controlli delle esportazioni delle Parti) e conformemente a forme di tutela congiuntamente stabilite.

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

10. Le Parti si scambieranno informazioni concernenti le loro rispettive leggi, politiche e procedure riguardo alla protezione e uso della proprietà intellettuale e relativi diritti e forniranno tali informazioni alle loro rispettive industrie interessate alla cooperazione per i materiali. Ove necessario, le Parti emaneranno disposizioni per la tutela della proprietà intellettuale e relativi diritti nell'ambito della cooperazione prevista da questo Memorandum.

INFORMAZIONI E MATERIALE CLASSIFICATO

11. Ciascuna Parte gestirà e proteggerà tutte le informazioni e i materiali classificati scambiati, forniti o in altro modo divulgati ai sensi di questo Memorandum o di qualsiasi Annesso associato, in conformità alla Convenzione fra Italia e Australia per la reciproca protezione del materiale classificato firmato il 2 settembre 1982.

SCAMBIO DI INFORMAZIONI COMMERCIALMENTE RISERVATE

12. Ove una Parte fornisca all'altra informazioni o materiali chiaramente identificati come commercialmente riservati, la Parte che riceve tali informazioni o materiale li tratterà come riservati fra le Parti e in conformità alle eventuali limitazioni rispetto all'uso di essi disposte dalla Parte che le fornisce.
13. Ove una Parte passi le informazioni o materiali commercialmente riservati ricevuti dall'altra Parte a terzi (comprese ditte interessate a una qualunque forma di cooperazione nell'ambito di questo Memorandum) assicurerà che le stesse obbligazioni in materia di riservatezza e uso siano imposte anche alle terze parti. Nessuna delle Parti passerà a terzi informazioni o materiale commercialmente riservati ricevuti dall'altra Parte, senza il preventivo assenso scritto dell'altra Parte.
14. Nel soddisfare le condizioni poste dai paragrafi 12 e 13, ciascuna Parte riconosce che le informazioni o il materiale non saranno mai usati o forniti per fini diversi da quelli autorizzati dal proprietario delle informazioni.

ATTUAZIONE

15. Il Direttore Nazionale degli Armamenti del Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e il Capo per l'Acquisizione e la Logistica del Dipartimento della Difesa dell'Australia saranno i responsabili dell'attuazione di questo Memorandum per conto delle Parti. Il Capo del III Reparto "Affari Tecnici, Produzione e Approvvigionamento" dell'Ufficio del Segretario Generale del Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e il Primo Assistente delegato alla partecipazione dell'Industria e Attività Contrattuali del Dipartimento della Difesa dell'Australia saranno i rispettivi punti di contatto per il coordinamento delle attività relative a questo Memorandum.
16. Al fine di dare attuazione a questo Memorandum verrà costituito un Comitato Misto Italo-Australiano. Il Comitato Misto verrà presieduto dal Direttore Nazionale degli Armamenti del Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Capo per l'Acquisizione e la Logistica del Dipartimento della Difesa dell'Australia o loro delegati. I Capi del Comitato Misto o i loro delegati nomineranno e approveranno congiuntamente gli altri membri permanenti del Comitato Misto e i partecipanti da invitarsi "ad hoc".
17. Il Comitato Misto si riunirà ogni anno, o secondo quanto deciso congiuntamente, una volta in Australia e una volta in Italia, sotto la presidenza del Capo Delegation della nazione ospitante.
18. Il Comitato Misto supervisionerà e agevolerà le forme di cooperazione intraprese a seguito di questo Memorandum. Il Comitato Misto, se necessario, istituirà dei Gruppi di Lavoro che possono essere composti da rappresentanti di Ministeri o Enti Governativi e dell'Industria per esaminare specifiche proposte a questo Memorandum. I Gruppi di Lavoro dipenderanno dal Comitato Misto e ad esso riferiranno.

PROMULGAZIONE

19. Per concorrere all'attuazione di questo Memorandum, le Parti lo diffonderanno ai funzionari governativi e alle industrie del loro Paese interessati a questo settore.

ANNESSI

20. Ove sia opportuno, le Parti concluderanno accordi per dare effetto a questo Memorandum, anche attraverso specifici Annessi. Gli Annessi, che incorporano le intese concordate dalle Parti, verranno considerati parte integrante di questo Memorandum.

TERZI

21. La partecipazione di terzi a qualsiasi forma di cooperazione da intraprendersi a seguito di questo Memorandum o dei suoi Annessi sarà soggetta all'assenso di entrambe le Parti.

CONTROVERSIE

22. Qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione o attuazione di questo Memorandum verrà risolta tramite consultazione e trattativa fra le Parti nell'ambito del Comitato Misto e non verrà portata davanti a terzi o tribunali per essere appianata.

EMENDAMENTI


23. Questo Memorandum può essere modificato con il mutuo assenso delle Parti, per iscritto, in qualsiasi momento.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E RECESSO

24. Questo Memorandum entrerà in vigore alla data in cui verrà reciprocamente notificato il completamento delle procedure nazionali che lo rendono efficace. Avrà una durata a tempo indeterminato. Ciascuna Parte può porre termine a questo Memorandum, previa comunicazione scritta, all'altra Parte, con sei mesi di anticipo. In alternativa, in qualsiasi momento, le Parti possono dare il loro mutuo assenso in ordine al recesso di questo Memorandum.
25. Le rispettive responsabilità e obblighi delle Parti circa gli accordi sulla sicurezza e la protezione delle informazioni e del materiale continueranno ad essere vigenti indipendentemente dal recesso del Memorandum.
26. Il recesso di questo Memorandum non arrecherà pregiudizio a qualsiasi obbligo o responsabilità che possa essere stata accettata secondo le disposizioni di questo Memorandum.


Firmato in inglese e in italiano, entrambi i testi essendo parimenti vincolanti,
il giorno 27 aprile 1995, in Roma

IL MINISTRO DELLA DIFESA
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



Generale Domenico CORCIONE

IL MINISTRO DELLA DIFESA
DELLA STRALIA



Senator Robert RAY

